



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 966/2018

**Oggetto: FACI S.P.A. STABILIMENTO IN COMUNE DI CARASCO (GE)
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON PROVVEDIMENTO
DIRIGENZIALE N. 4529/102192 IN DATA 28.08.2012 APPROVAZIONE DI MODIFICA
NON SOSTANZIALE AI SENSI DEL D. LGS 152/2006 SS. MM. II...**

In data 07/05/2018 il dirigente FONTANELLA PAOLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Vista la delibera del Consiglio metropolitano n. 10 del 7/03/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020 a seguito di parere espresso dalla Conferenza metropolitana con delibera n. 1 del 7/03/2018"

Visto

il d. Lgs 152/2006 e ss. mm. ii.

Richiamati:

il Provvedimento Dirigenziale n. 4529/102192 in data 28.08.2012 recante "*Istanza di rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per lo stabilimento FACI sito in via Privata Devoto, 36 Carasco (GE). Proponente: FACI SpA*";

il Provvedimento Dirigenziale n. 440 in data 06.03.2018 recante "*Stabilimento FACI S.p.A. in comune di Carasco (GE). Approvazione del piano di interventi di mitigazione acustica e aggiornamento di quanto disposto con il Provvedimento Dirigenziale n. 653 in data 22.03.2017*";

il Provvedimento Dirigenziale n. 645 in data 29.03.2018 recante "*D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. Stabilimento FACI s.p.a. in comune di Carasco (GE). Autorizzazione integrata ambientale n. 4529/102192 in data 28.08.2012. Modifica del piano di monitoraggio e controllo (PMC)*".

Premesso che:

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana con n. 13587 in data 13.03.2018, FACI S.p.A. ha presentato istanza di modifica non sostanziale all'autorizzazione integrata ambientale in oggetto;

con nota prot. n. 16558 in data 26.03.2018 la Città Metropolitana di Genova ha comunicato all'azienda FACI S.p.A. l'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 8 L. 241/1990 ss. mm. ii., per la modifica non sostanziale dell'AIA in parola;

con la nota di cui sopra, inoltre, la Città Metropolitana di Genova ha richiesto a:

- ARPAL,
- Comune di Carasco,
- ASL 4,
- Ufficio Rifiuti Scarichi e Bonifiche della Città Metropolitana di Genova,
- Ufficio Emissioni e Oli Minerali della Città Metropolitana di Genova,

di esprimere eventuali pareri definitivi o eventuali richieste integrative in merito entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della nota stessa, specificando che, trascorso il termine di cui sopra e in assenza di comunicazioni al riguardo, si sarebbe ritenuto che non vi siano motivi ostativi alla realizzazione della modifica in argomento;

Preso atto che:

la modifica non sostanziale di cui trattasi, come da relazione tecnica assunta con l'istanza al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 13587 in data 13.03.2018, consiste nella sostituzione di un vecchio idrogenatore, denominato AP1, con uno più moderno e con una tecnologia innovativa;

FACI S.p.A., con l'istanza di cui trattasi, comprensiva di relazione tecnica, ha motivato la sussistenza della condizione della non sostanzialità della modifica proposta, ai sensi della normativa in materia di AIA, affermando che la messa in opera della modifica stessa:

- non comporta la variazione delle caratteristiche o del funzionamento dell'impianto già descritto in AIA;
- non comporta un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto;
- non comporta effetti negativi e significativi sull'ambiente, in particolare non dà luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia di cui all'Allegato VIII della disciplina relativa all'AIA, pari o superiore al valore della soglia stessa.

Considerato che:

FACI S.p.A., con l'istanza di cui trattasi, comprensiva di relazione tecnica ha dichiarato che relativamente al comparto emissioni sonore in base all'analisi previsionale di impatto acustico è emerso che la variazione di rumore rispetto allo stato attuale negli edifici abitativi potenzialmente

più esposti è pressoché nulla;

è attualmente in corso di realizzazione da parte di FACI Spa, il programma di interventi antirumore come approvato con il provvedimento dirigenziale n. 440/2018;

le immissioni ed emissioni sonore complessive dello stabilimento in parola sui recettori devono, conformemente anche a quanto disposto con il succitato provvedimento, rispettare tutti i valori limite previsti dalle norme vigenti in materia di acustica;

le immissioni ed emissioni sonore dovute al nuovo idrogenatore, oggetto della modifica non sostanziale, pertanto devono contribuire al rispetto dei valori limite per l'inquinamento acustico e non devono risultare in contrasto con il raggiungimento degli obiettivi di cui al provvedimento dirigenziale n. 440/2018.

Dato atto che:

non sono pervenuti alla Città Metropolitana di Genova motivi ostativi alla realizzazione della modifica in argomento da parte di ARPAL, Comune di Carasco, ASL 4, Ufficio Rifiuti Scarichi e Bonifiche della Città Metropolitana di Genova, Ufficio Emissioni e Oli Minerali della Città Metropolitana di Genova;

sulla base della documentazione succitata la modifica proposta da FACI S.P.A. si configura quale modifica non sostanziale ai sensi del d. Lgs 152/2006 Parte seconda Titolo I art. 5 comma 1 lettera l-bis;

il responsabile del procedimento ha verificato l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse rispetto all'assumendo procedimento;

FACI S.p.A. ha provveduto a versare gli oneri istruttori pari a 2000,00 Euro come da attestato di richiesta esecuzione di bonifico in data 28.02.2018, agli atti, da introitarsi sull'accertamento 240 dell'anno 2018.

Ritenuto:

sulla base della documentazione agli atti, che possa pertanto essere accolta l'istanza di modifica non sostanziale di cui trattasi presentata dall'azienda FACI S.p.A.;

opportuno aggiornare con il presente provvedimento, ai sensi del d. Lgs 152/2006 Parte seconda Titolo IIIbis art. 29 nonies comma 1, le prescrizioni stabilite con l'AIA vigente, di cui al provvedimento dirigenziale n. 4529/102192 in data 28.08.2012 come precisato e modificato con il provvedimento dirigenziale n. 645 in data 29.03.2018, integrando quanto già stabilito dai suddetti provvedimenti con l'ulteriore prescrizione come di seguito disposto.

Per quanto in premesse specificato

DISPONE

A. di accogliere l'istanza di modifica non sostanziale presentata dall'azienda FACI S.p.A., assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con prot. n. 13587 in data 13.03.2018, nei termini descritti nella relazione tecnica allegata all'istanza e agli atti del procedimento;

B. di integrare le prescrizioni contenute nel provvedimento AIA n. 4529/102192 in data 28.08.2012, come precisato e modificato con il provvedimento dirigenziale n. 645 in data 29.03.2018, con la seguente prescrizione aggiuntiva:

- le immissioni ed emissioni sonore dovute al nuovo idrogenatore, oggetto della modifica non sostanziale, dovranno contribuire al rispetto dei valori limite per l'inquinamento acustico e non dovranno risultare in contrasto con il raggiungimento degli obiettivi di cui al provvedimento dirigenziale n. 440/2018.

TRASMETTE

copia del presente provvedimento a FACI S.p.A.

COMUNICA

l'avvenuto rilascio del presente provvedimento a e ARPAL, Comune di Carasco, ASL 4.

Informa, inoltre, che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
EN TR ATA	301000 2	0	300162 8	+	2.000,00					240	2018		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	2.000,00								
TOTALE SPESE:				-									

Sottoscritta dal Dirigente
(FONTANELLA PAOLA)
con firma digitale



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Energia e rumore

Oggetto: FACI S.P.A. STABILIMENTO IN COMUNE DI CARASCO (GE) AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 4529/102192 IN DATA 28.08.2012 APPROVAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE AI SENSI DEL D. LGS 152/2006 SS. MM. II..

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENT RAT A	3010002	0	3001628	+	2.000,00					240	2018		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	2.000,00								
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 08/05/2018

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale**